

Studio Legale Ruta & Associati
Corso Vittorio Emanuele II n. 23
CAMPOBASSO
rutaassociati@pec.it

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE TERZA TER
CON ORDINANZA COLLEGALE N. 13447 DEL 09.12.2020 PUBBLICATA IL 14.12.2020
NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 8994/2020

Nell'ambito del giudizio N. 8994/2020 derivante dalla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 09.09.2020 introdotto dalla società RADIO TELE MOLISE S.R.L., (p.i. 00213640709) titolare del marchio TVSEI, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, **il Tar Lazio, sez. TERZA TER, con ordinanza N. 13447 DEL 09.12.2020 PUBBLICATA IL 14.12.2020**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati", stabilendo "che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di venti giorni dal ricevimento della predetta comunicazione".

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso N. 8994/2020 per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- Decreto mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0019545.09-04-2020 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 88 con un punteggio totale di 1262,736 inferiore a quello dovuto; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: la relazione ministeriale prot. 19469 del 9/4/2020, concernente l'istruttoria dei reclami pervenuti; il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie provvisorie; il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, concernente "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", ed allegate tabelle 1 e 2, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2017, n. 239; il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto DPR 146/2017. Con il medesimo ricorso la ricorrente ha altresì avanzato istanza per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. **13447/2020** di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta una sintesi del ricorso.

In particolare, **con il ricorso introduttivo del giudizio n. 8994/2020** la società Radio Tele Molise S.R.L., premettendo di aver presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al DPR 146/2017, annualità 2019, concernente la nuova disciplina del sostegno all'emittenza televisiva locale a carattere commerciale, ha impugnato il decreto direttoriale del 09.04.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato graduatoria definitiva per l'annualità 2019 collocando la ricorrente in **posizione n. 88 con un punteggio di 1262,736 ed un contributo inferiori a quelli dovuti**. Tale punteggio ed il conseguente contributo economico, sono ad avviso della ricorrente di gran lunga inferiori a quelli che le sarebbero effettivamente spettati ove la procedura fosse stata condotta sulla base di regole legittimamente poste ed applicate. L'ingiusta collocazione è infatti scaturita ad avviso della ricorrente dall'errata applicazione delle disposizioni del DPR 146/17 che ha inficiato l'intera graduatoria, nonché, in via derivata, dai parametri di valutazione fissati dallo stesso regolamento, parimenti oggetto di impugnazione, nella parte in cui hanno attribuito un peso abnorme ai dati di ascolto auditel (30%) per l'anno 2019 ma rivelatosi, nell'applicazione in concreto persino ben superiore, assunti a parametro, con efficacia peraltro retroattiva, assegnando il punteggio 0, sull'area B, alle emittenti, come la ricorrente, sprovviste del contratto per la rilevazione auditel negli anni considerati. Oltremodo penalizzante e discriminante la previsione di cui all'art. 6, co. 4 del DPR 146/17, di una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), alle emittenti operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea. Cosicché, l'applicazione del DPR 146/17 ha determinato la violazione di tutti gli

obiettivi di cui alla l. 208/2015 e 198/2016 istitutive del fondo per il pluralismo, in particolare: a) favorendo la concentrazione delle risorse in luogo del pluralismo; b) penalizzando e non promuovendo l'occupazione nel settore; c) valorizzando le trasmissioni sotto il profilo meramente quantitativo (indice di ascolto auditel) e non qualitativo. Nello specifico, la ricorrente ha censurato l'assoluta inidoneità dei dati auditel a misurare la qualità dell'informazione, nonché la condizione di potenziale conflitto d'interessi in cui versa la stessa Auditel srl ove si consideri che le emittenti concorrenti beneficiarie dei contributi assegnati proprio in virtù della detta rilevazione, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di Auditel srl e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione. La ricorrente ha altresì rappresentato che successivamente alla ordinanza cautelare n. 157/2017 resa dal TAR LAZIO (sez. III) su ricorso di analogo oggetto e contenuto, nonché successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il legislatore è intervenuto sulla materia inserendo all'interno del decreto cd. milleproroghe l'art. 4 bis che avrebbe prodotto l'effetto della integrale "legificazione" del DPR impugnato, con conseguente esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale sullo stesso. Con il ricorso è stata pertanto contestata la tesi della intervenuta legificazione, evidenziandosi, invece, la necessità, di una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro già avallata dal Tar Lazio con sentenza n. 2804/2020 della Terza Sezione, in assenza della quale si verrebbe a determinare una palese violazione del principio di tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "ordinamento della comunicazione" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materie concorrenti, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost., con conseguente istanza di rimessione della relativa questione alla Corte Costituzionale.

Più precisamente, con il primo motivo di ricorso rubricato: **"I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 9, 21, 41, 114 COST.; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SOTTESI ALLA L. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. E ALLA L. 198/2016; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 5 DEL D.P.R. 146/2017;- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DEL PLURALISMO DI CUI ALL'ART. 21 COST. E DI GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI CONTENUTI DI CUI ALLO STESSO DPR 146/2017; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E ARTT. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELLA PA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ;- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO."**,

la ricorrente dopo aver evidenziato che il DPR n. 146/2017 ha tipizzato, all'art. 6, ha tipizzato tre criteri, definiti "aree", in base ai quali attribuire un punteggio dal quale far discendere il contributo pubblico: a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti; b) criterio inerente ai dati Auditel; c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative, ha censurato, con il **motivo I.1.**, l'illegittimità dell'impugnata graduatoria per violazione dell'art. 6, co. 5, del DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito che: **"5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento"**. Ed infatti nell'assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non ha considerato i "pesi" percentuali stabiliti dalle tabelle che sono stati utilizzati, invece, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico per ciascuna area. Tale modalità ha determinato un'incidenza del criterio "auditel" di cui all'area B non già del (solo) 30%, bensì dell'intera cifra computata sul punteggio complessivo, in violazione dell'art. 6, co. 5, che aveva previsto una percentuale molto più contenuta, proprio al fine di ridurre l'incidenza degli ascolti sul computo della sovvenzione, proporzionalmente al peso dei dipendenti (coerentemente con i principi della legge). Ne è derivato, così, un impatto abnorme dell'auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, per esso, sul contributo economico conseguito in assenza di un meccanismo di raffronto con la popolazione residente. Cioè, anche per il 2019 il punteggio auditel è stato computato per intero (non solo per il 30%) ai fini della determinazione del punteggio complessivo, incidendo in maniera assolutamente determinante sulla classificazione delle emittenti tra le prime 100 e quindi alterando irreversibilmente la graduatoria. Con il **motivo I.2.** la ricorrente ha censurato l'omessa predeterminazione di criteri inerenti le rilevazioni dei dati auditel. Con il **motivo I.2.1.** è stata altresì censurata la violazione dei principi di cui alla l. 208/2015, per non essere stati valorizzati gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al "miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti" e alla "tutela dell'occupazione del settore", in quanto il dato auditel non "misura" il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori. Peraltro l'indice di ascolto rilevato da auditel è stato illegittimamente computato, ai fini dell'assegnazione del punteggio, in termini assoluti, ossia né in rapporto alla popolazione residente nella regione considerata, men che meno nelle province di riferimento, né secondo la percentuale di cui all'art. 6, co. 5. Tale dato, infatti, non risulta riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi. Né gli atti impugnati offrono alcuna indicazione sulle suddette regole seguite, in violazione dell'art. 3 della l. 241/90, sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria. Quanto alla targettizzazione dei programmi rilevati, già il Consiglio di Stato, con il parere reso sull'affare 690/2017 – n. 1228/2017 aveva constatato che il dato auditel misura l'indice di ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale. Il tutto, peraltro, in violazione delle disposizioni stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP), concernente "Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 85/06/CSP)", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 2006, n. 123. Dunque, come evidenziato nel **motivo I.2.1.1.** del ricorso, il meccanismo di calcolo dei dati auditel,

è suscettibile di travisare il fine pubblico per il quale lo stesso è fissato posto che non esistono filtri volti a scongiurare il rischio che vengano calcolati, ai fini del computo del punteggio e dunque dell'importo della sovvenzione economica corrispondente, gli ascolti realizzati con programmi quali televendite, gioco d'azzardo, cartomanzia, trasmissioni vietate. Tali elementi, benché segnalati dal Consiglio di Stato sono stati ignorati nella versione definitiva del DPR 146/2017. Con il **motivo I.2.2.** del ricorso è stata censurata la stessa inattendibilità del dato auditel, posto che il campione in base al quale sono stati rilevati i dati Auditel relativi al maggio 2017, copre poco più di 2.000 degli oltre 8.000 comuni italiani ovvero che non copre quasi 6.000 degli 8.000 Comuni italiani. Con il **motivo I.3.** del ricorso è stata censurata l'illegittimità del criterio auditel anche nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di verifica ex post sulla veridicità dei dati assunti a base del calcolo ai fini del relativo contributo economico, essendo i predetti dati sottratti ad ogni forma di controllo.

Unitamente alla graduatoria 2019 ed agli atti approvativi della stessa, la ricorrente ha altresì impugnato anche il DPR 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, assolutamente sproporzionato, attribuito ai rilevamenti auditel, sia in relazione al criterio di valutazione dell'ascolto auditel fissato retroattivamente e con previsione di punteggio zero per le emittenti che come la ricorrente ne fossero e ne siano sprovviste, sia in ordine ai metodi di rilevazione dei dati auditel..

In particolare con il secondo motivo di ricorso rubricato Con il secondo motivo di ricorso rubricato:

"II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - OMESSA FISSAZIONE DI PARAMETRI DI RILEVAZIONE AUDITEL; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 16/05/2006, n. 85/06/CSP; CONSIGLIO DI STATO, PARERE RESO SULL'AFFARE 690/2017 – n. 1228/2017 ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA II.1. - Relativamente al computo del punteggio_sull'area B, la Tabella 1 allegata al DPR 146/2017 ha stabilito quanto segue: "3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio/palinesse nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Per le domande relative all'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero". La ricorrente ha totalizzato sull'area B il punteggio di 135,789 disponendo della rilevazione solo per alcuni mesi sui 24 del biennio considerato. Ciò in quanto per il 2017 aveva stipulato il contratto con auditel solo per alcuni mesi, non essendo ciò previsto dalla legge né da altri regolamenti. Cosicché, il punteggio raggiunto è risultato oltremodo inferiore a quello effettivamente corrispondente agli ascolti conseguiti, siccome inficiato dall'illegittimità di norme gravemente penalizzanti oggetto di specifica censura. In particolare, è illegittima l'applicazione retroattiva della norma (tabella 1, art. 3, co. 3) che ha previsto l'attribuzione del punteggio di zero per l'anno 2017 nel quale la norma non era ancora in vigore. La disposizione che attribuisce il punteggio di zero per il caso di assenza di rilevanza risulta pertanto illegittima ed ingiusta, stridendo con i più comuni principi di legalità di cui all'art. 1 della L. 241/90, nonché di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., risultando inficiate da eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. Ne consegue l'illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati. Con il motivo II.2. la ricorrente ha evidenziato come il criterio di calcolo di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), sia illegittimo nella parte in cui ha assunto a base di calcolo i dati auditel rilevati anteriormente all'entrata in vigore della normativa di cui al DPR 146/2017, pubblicato sulla GURI solo in data 12.10.2017 quando non vi era alcun obbligo giuridico di dotarsi della rilevazione auditel, con conseguente illegittimità dei provvedimenti successivamente adottati per violazione del principio *tempus regit actum*, corollario del generale principio di irretroattività delle disposizioni escludenti tanto più ingiuste alla luce della palese illegittimità della disposizione di cui al punto 3 della tabella 1, nella parte in cui ha previsto che "Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero". La norma censurata è illegittima nella parte in cui subordina l'assegnazione di un punteggio determinante ai fini del conseguimento del beneficio economico ad una circostanza – avere a disposizione i dati auditel - riferita ad anni passati nei quali la norma neppure esisteva. In discussione non è l'incidenza della copertura dell'emittente negli anni considerati, bensì la sua dimostrazione mediante il dato auditel, dando luogo ad una penalizzazione in contrasto con la ratio della norma che è quella di favorire il pluralismo dell'informazione, tutelare i livelli occupazionali e la qualità dell'informazione. Con il **motivo II.3.** la ricorrente ha precisato di come ai fini dell'assegnazione delle sovvenzioni pubbliche all'uopo destinate, il peso del criterio di cui all'area B (relativo ai dati di ascolto) sia del tutto sproporzionato e sovradimensionato rispetto a quello riferito ai dipendenti di cui all'area A. Tanto più ove lo si consideri in relazione ai fini della legge (legge 208/2015 e DPR n.146/17), così come preordinati al sostegno dell'occupazione nel settore, posto che

dalla graduatoria sono emerse situazioni paradossali in forza delle quali emittenti con un numero modesto di dipendenti e comunque inferiore a quello della ricorrente, pari a 575,914, hanno conseguito sovvenzioni estremamente significative proprio e solo in virtù del dato auditel, inattendibile tecnicamente e, comunque, inconferente quale indice di qualità dell'informazione: basti considerare il posizionamento delle emittenti nn. 112 – Esperia TV (522,675) (euro 114.133,41); n. 90 Telebellunodolomiti (544,372) (euro 187.102,30), le quali hanno conseguito punteggi e sovvenzioni ben maggiori della ricorrente pur avendo un minor numero di dipendenti compensato da un maggior risultato sull'area B (ascolti). Il criterio ha inficiato irrimediabilmente l'intera graduatoria, anche nella parte in cui non è stato ridimensionato secondo un peso congruo e coerente con le prefissate priorità legislative. Con il **motivo II.4.** – l'art. 6, co. 4, ha stabilito quanto segue: "4. E' riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea". La norma è illegittima per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità, posto che attribuisce una premialità abnorme e del tutto incoerente con le finalità della legge istitutiva del pluralismo, consentendo alle emittenti ubicate nelle suddette regioni di duplicare gli incentivi, a tutto danno delle concorrenti localizzate altrove. Con il **motivo II.5.** la ricorrente ha dato atto di come con il nuovo regolamento (DPR 146/2017) è stata prevista una graduatoria unica nazionale (art. 5, co.3; art. 6, co. 2) redatta in applicazione di criteri facenti leva su dati assoluti (sia per quanto concerne il numero dei dipendenti che per i dati di ascolto) in assenza del benché minimo meccanismo volto a rapportarli proporzionalmente alla popolazione e alle dimensioni geografiche ed economiche, ignorandone letteralmente la natura locale. E' persino scontato sostenere la grave asimmetria concorrenziale di un meccanismo normativo di calcolo che pretenda di confrontare in termini assoluti emittenti operanti in regioni dimensionalmente non paragonabili (prendiamo l'esempio del Molise con 300 mila abitanti spalmati su 136 comuni, ovvero dell'Abruzzo, con 1,3 milioni, e della Lombardia con 10 milioni di abitanti su un territorio densamente popolato), senza invece prevedere un algoritmo di riequilibrio inversamente proporzionale idoneo a rapportare i parametri legali alla popolazione. Ed è senz'altro pleonastico affermare che un'emittente che opera su un bacino demografico esteso su milioni di abitanti, un territorio vastissimo ed economicamente significativo abbia necessità, ovvero anche solo l'opportunità, di dotarsi di personale (addetti e giornalisti) superiore a quello necessario e sufficiente per una concorrente di una piccola regione, con poche decine di migliaia di abitanti, per la quale è comunque primario interesse pubblico quello di tutelare il pluralismo dell'informazione e senza che ciò comprometta la qualità dei contenuti. Il tutto, coerentemente a quanto già rilevato dal Consiglio di Stato nel noto parere reso sullo schema di DPR, avuto riguardo all'asimmetria concorrenziale penalizzante per le regioni demograficamente minori. Ne consegue l'illegittimità della citata norma del DPR nella parte in cui è stato omissivo qualsivoglia parametro aritmetico volto a rapportare in senso inversamente proporzionale il punteggio conseguibile per dipendenti e ascolti rispetto alla popolazione residente nella regione considerata. L'art. 5 - Procedura per l'erogazione dei contributi – ha stabilito che "1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinesesto per i quali richiedono il contributo. E' quindi consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente". A fronte di tale impostazione normativa, volta ad evidenziare la natura "regionale" delle emittenti a cui il regolamento si rivolge, quest'ultimo ha stabilito dei criteri di riparto del tutto scollegati dalla dimensione "regionale" delle stesse, ignorando completamente le differenze nelle dimensioni demografiche, economiche e geografiche. L'art. 6 - Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi – ha, infatti, stabilito quanto segue: "1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri: a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/ palinesesto oggetto della domanda,....; b) numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinesesto oggetto della domanda; c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinesesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare;".

Il successivo comma 5 ha chiarito che "Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento". Orbene, con riferimento al "peso" del criterio dei dipendenti, si evidenzia che la tabella 2 ne ha chiarito il meccanismo di attribuzione del punteggio, in base alla qualifica, secondo una formula che rende evidente l'incidenza del criterio di cui all'area a), riferito ai criteri di cui all'art. 6, co. 1, lett. a) e b), nella formazione della graduatoria, in assenza di qualsivoglia meccanismo volto a rapportare ovvero rendere proporzionale il numero di dipendenti alla popolazione della regione e /o provincia nella quale trasmette. Ciò che frustra le più elementari esigenze di proporzionalità tra contesti demografici, geografici ed economici non comparabili tra loro, con conseguente lesione dei più comuni principi di non discriminazione, imparzialità e concorrenza. Oltretutto, non si comprende come un tale meccanismo possa garantire il pluralismo dell'informazione e la qualità dei contenuti, posto

che, al contrario, esso determinerebbe la sicura estromissione delle emittenti operanti nei territori più marginali e depressi nei quali, peraltro, è ancora più importante sostenere il comparto delle comunicazioni con sovvenzioni pubbliche che sottraggano i canali mediatici dall'interferenza della politica e dei potentati economici, talvolta controllati dalle organizzazioni criminali interessate ad imbavagliare l'informazione libera.

Ne consegue l'illegittimità del criterio e del relativo peso, così come articolato nelle tabelle 1 e 2, nella parte in cui non considera le differenze demografiche (oltre che geografiche ed economiche) delle regioni nelle quali operano le emittenti, creando un meccanismo ingiusto per grave disparità di trattamento e discriminazione in favore di quelle operanti nelle regioni più popolose, ricche ed estese rispetto a quelle minori, come il Molise o l'Abruzzo, nonché nella parte in cui non ha introdotto un doveroso meccanismo di calcolo inversamente proporzionale tra dimensioni demografiche e peso del criterio necessario a garantire le finalità sottese alla legge. Ne consegue altresì la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, negazione degli obiettivi di garanzia del pluralismo e dell'efficienza delle aziende editoriali, con gravissimo nocimento alla libertà d'informazione di cui all'art. 21 cost.. Gli stessi dubbi sono già stati espressi anche al Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema di DPR (CDS, N. AFFARE 690/2017 – n. 1228/17 – pres. Mastrandrea). Con il **motivo II.6** la ricorrente ha evidenziato l'illegittimità del criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), (auditel) evidenziando come neppure per i dati auditel si è tenuto in alcun conto il parametro demografico, con conseguente disparità di trattamento tra le emittenti operanti in territori densamente popolati rispetto a quelle delle aree meno popolose, quale il Molise, essendo irragionevole, infatti, il paragone tra indici di ascolto di tv molisane o abruzzesi (popolazione stimata rispettivamente poco più di 300mila abitanti e di 1 milione) rispetto a quelle lombarde (popolazione stimata di 10 milioni di abitanti). Cosicché, in assenza di un parametro volto a rapportare proporzionalmente il criterio di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), trasfuso nella griglia come area b), tale risultato determinerà una gravissima penalizzazione della ricorrente ed una ingiusta ed irragionevole premialità per le emittenti aventi sede in zone demograficamente maggiori. Tale vulnus normativo pregiudica e frustra proprio le finalità poste a presidio della riforma, vanificando del tutto la tutela del pluralismo e della qualità dei contenuti, perseguendo in concreto l'obiettivo di "strozzare" le emittenti locali minori in favore degli operatori maggiori. Con il **motivo II.6.1.** la ricorrente ha dato atto di come a comprova della distorsione concorrenziale che tale meccanismo produce, il legislatore, ben consapevole della necessità di ancorare/rapportare i criteri di cui all'art. 6, lett. c), alla popolazione residente nella singola regione, aveva previsto, nel testo licenziato dalle commissioni parlamentari in sede di esame del DPR, il meccanismo aritmetico di ponderazione dei risultati con il dato della popolazione residente (doc. – p. 52), ponderazione alla popolazione che, invece, è stata inopinatamente espunta dal testo vigente, ponendo sullo stesso piano numeri non comparabili che hanno dato luogo ad una ingiusta ed illegittima penalizzazione delle emittenti delle regioni più piccole, in violazione dei principi e delle finalità previsti dalla legge. Ne consegue l'illegittimità del criterio, la cui applicazione ha inficiato l'intero procedimento di attribuzione del punteggio e, dunque, del contributo economico. Con il terzo motivo di ricorso rubricato: **"III. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 241/90; - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: VIOLAZIONE DEI PIU' COMUNI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'; - ECCESSO DI POTERE: DISPARITA' DI TRATTAMENTO; - SVIAMENTO; - ILLEGITTIMITA' DERIVATA."**, la ricorrente ha censurato al punto III.1., l'illegittimità del DPR 146/17 e, anche in via derivata, dei provvedimenti con esso impugnati, per avere attribuito al dato Auditel un peso determinante pari, per l'anno 2019, al 30%, nell'assegnazione dei punteggi e, quindi, dei contributi, laddove Auditel è una società privata, partecipata da operatori privati che in quanto operatori del settore, ben potrebbero essere tra i soggetti beneficiari del Fondo di cui al DPR 146/17, ovvero direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione e, dunque, in una condizione insanabile di conflitto di interessi, conflitto che, nel caso di specie, è in re ipsa, ossia strutturale e normativo, inficiando geneticamente a monte ogni provvedimento reso a valle. Nel **motivo III.2.** si è dato atto che a comprova della sussistenza di una conclamata situazione di potenziale conflitto d'interesse, che nei giudizi proposti avverso le graduatorie per gli anni 2016 e 2017, sono stati spiegati atti di interventi ad opponendum da parte di associazioni che risultano direttamente e/o indirettamente collegate alla società Auditel srl. Basti evidenziare che il codice fiscale indicato da ALPI corrisponde a quello di Il Sole 24 ore spa, società direttamente partecipata da Confindustria. idem per TV locali, associata a Confindustria Radio e tv, a cui aderiscono le emittenti ivi intervenute, tutte collocate tra le prime cento (100) posizioni nella graduatoria. Il tutto, con irrimediabile vanificazione, segnalata nel **motivo III.3.**, degli obiettivi di pluralismo dell'informazione e la garanzia della qualità dei contenuti, limiti già dedotti dal Consiglio di Stato nel parere di cui all'affare 690/2017 ma non recepiti ed elusi dal legislatore e che hanno tuttavia irrimediabilmente inciso sulle graduatorie definitive, inficiandole radicalmente. Con il quarto motivo di ricorso rubricato: **"IV. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 208/2015 E L. 198/2016: VIOLAZIONE DELLE FINALITA' INERENTI IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST E DEI CONNESSI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E DI IMPARZIALITA' DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE."**, la ricorrente ha censurato la concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali quale conseguenza dei criteri illegittimi posti dal DPR 146/17 secondo quanto segnalato anche dal Consiglio di Stato con parere numero 01563/20177 del 03/07/2017.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato **"V. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018)."**, la ricorrente ha sottoposto al TAR l'inopponibilità della eventuale intangibilità delle graduatorie definitive in ragione della presunta "legificazione" del DPR 146/2017 ad opera del cd. "decreto mille proroghe" (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108. Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto la "legificazione" tout court del DPR 146/17, deponendo in senso contrario sia considerazioni letterali risultando inidoneo ad esprimere una volontà di legificazione tout court del DPR 146/17 il solo inciso "da intendersi qui integralmente riportato", sia ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. milleproroghe (n.108/18) è rubricata "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Diversamente opinando la norma si porrebbe in insanabile

contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Si impone pertanto una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di rango secondario. Le medesime considerazioni valgono, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della legge di bilancio 2018. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR per la denegata ipotesi di ritenuta legificazione del DPR, e previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113, 117, 5, 114 e 21 Cost. sottolineando con il motivo V.2. che ogni ipotesi della "legificazione" del DPR impugnato, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di leggi-provvedimento, i cui rigorosi limiti di ammissibilità sono stati recentemente ribaditi da Corte Costituzionale, sent. 116/2020, pubblicata il 23.6.2020. Con il motivo V.3. la ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, sarebbe stato recepito in norma di legge il contenuto di un atto regolamentare che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto *prima facie* dal TAR Lazio, sez. III, con ord. 157/2018. La norma viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso. È stato altresì evidenziato che la disciplina legislativa in esame concerne la materia "ordinamento della comunicazione" spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni con conseguente violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost. essendo mancato il del tutto processo co-decisionale della conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

I CONTROINTERESSATI inseriti nella graduatoria per l'annualità 2019 oggetto di impugnazione, nei cui confronti il TAR Lazio con l'ordinanza n. 9051/2020 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti:

- 1 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 7
- 2 **VIDEOLINA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Videolina
- 3 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telelombardia
- 4 **NAPOLI CANALE 21 SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 21
- 5 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Telenorba 8 - Teledue
- 6 **RADIONORBA - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio radionorba television
- 7 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Antennatre
- 8 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA TRE VENETO
- 9 **CANALE ITALIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE ITALIA 83
- 10 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECIITY LOMBARDIA
- 11 **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ANTENNA SICILIA
- 12 **TELENORBA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TG NORBA 24
- 13 **VIDEOMEDIA - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TVA VICENZA
- 14 **TELELOMBARDIA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Top Calcio 24
- 15 **TELEVOMERO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEVOMERO
- 16 **TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
- 17 **T.L.T. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TCP TELECUPOLE
- 18 **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE VENETA
- 19 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRC TELEMEDENA
- 20 **ESPANSIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio ESPANSIONE TV
- 21 **TELEARENA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEARENA
- 22 **TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR
- 23 **CANALE 9 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio CANALE 9
- 24 **P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMOCANALE
- 25 **CANALE OTTO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio Canale 8
- 26 **EDITRICE T.N.V. S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENUOVO RETENORD
- 27 **TELERADIO REGIONE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEOREGIONE
- 28 **TELECITY S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECIITY
- 29 **INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE A
- 30 **TELELUNA S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV LUNA
- 31 **TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio BERGAMO TV
- 32 **LI.RA. - S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LIRATV
- 33 **TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELECOLOR NEWS
- 34 **TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."** in persona del l.r.p.t. per il marchio TT - TELETUTTO
- 35 **RETE 7 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio E' TV
- 36 **TRMEDIA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEREGGIO
- 37 **MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELENOVA
- 38 **SESTARETE & RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio 7 GOLD
- 39 **UNO COMMUNICATIONS SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio CREMONA1
- 40 **PUBBLIMED S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
- 41 **OTTO PRODUCTION S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio OTTO CHANNEL
- 42 **RTV 38 S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RTV38
- 43 **TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV CENTRO MARCHE
- 44 **T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TGS Telegiornale di Sicilia
- 45 **TELE UNIVERSO SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELE UNIVERSO
- 46 **GOLD TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio GOLD TV
- 47 **TELEMONTEGIOVE S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio LAZIO TV
- 48 **TRIVENETA SRL** in persona del l.r.p.t. per il marchio TV7 TRIVENETA NETWORK
- 49 **"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"** in persona del l.r.p.t. per il marchio PRIMATIVVU' 2
- 50 **RETE 8 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio RETE 8
- 51 **TELE BARI** in persona del l.r.p.t. per il marchio TELEBARI
- 52 **TRM NETWORK S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio TRM H24 (*)
- 53 **RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO CALABRIA
- 54 **NOI TV S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio NOITV SRL
- 55 **R.V.M. S.R.L.** in persona del l.r.p.t. per il marchio VIDEO MEDITERRANEO

56 CANALE 85 S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio ANTENNA SUD

57 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio GRANDUCATO TV

58 TELE CAPRI S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELECAPRI

59 FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO in persona del I.r.p.t. per il marchio TELERADIO PADRE PIO

60 TELELOMBARDIA S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio Videogruppo

61 TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEQUATTRO

62 T.A. FORMAT S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELERAMA

63 TELE RENT S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio Tele Rent 7 Gold

64 RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del I.r.p.t. per il marchio 12TVPARMA

65 RETE SETTE S.P.A. in persona del I.r.p.t. per il marchio RETE SETTE (RETE 7)

66 RETE KALABRIA - S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio LAC

67 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE in persona del I.r.p.t. per il marchio CALABRIA TV

68 TV LIBERA S.P.A. in persona del I.r.p.t. per il marchio TVL

69 MEDIA ONE S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELE ONE

70 TELEFRIULI SPA in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEFRIULI

71 TELEUROPA S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TEN

72 TELEMAREMMA SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio TV9

73 CANALE 50 S.P.A. in persona del I.r.p.t. per il marchio 50CANALE

74 TOSCANA TV S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TOSCANA TV

75 CANALE DIECI S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio canale 10

76 VIDEOMEDIA - S.P.A. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELECHIARA

77 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio R.T.I.

78 TELETRURIA 2000 S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio teletruria

79 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL" in persona del I.r.p.t. per il marchio RTTR

80 PUBBLISOLE S.P.A. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEROMAGNA

81 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEPACE

82 SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio TELESVEVA

83 R.E.I. - S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELESTENSE

84 GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TRENINO TV

85 TRMEDIA SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio TRC BO (VMT3 S & C)

86 TELEUNICA S.P.A. in persona del I.r.p.t. per il marchio UNICA LECCO

87 R.E.I. CANALE 103 S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio REI TV

88 RADIO TELE MOLISE S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEMOLISE

89 R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio RTP

90 TELEBELLUNO - S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio Telebellunodolomiti

91 TELE DEHON S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEDEHON

92 TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI in persona del I.r.p.t. per il marchio TELELIBERTA'

93 TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del I.r.p.t. per il marchio TELENORD

94 TELEMANTOVA S.P.A. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEMANTOVA

95 TELEISCHIA S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEISCHIA

96 GTV AUDIOVISIVI SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio EUROPA TV

97 PRIMANTENNA S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio PRIMANTENNA

98 UMBRIA TELEVISIONE S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio UMBRIA TV

99 CANALE MARCHE S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio E' TV MARCHE

100 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio SUPERNOVA

101 T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TCS

102 TVR TELEITALIA S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TVR TELEITALIA 7 GOLD

103 IRPINIA TV S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio Irpinia tv

104 R.B.1 TELEBOARIO S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TB TELEBOARIO

105 TV PRATO S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TVP

106 ABC SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio ITALIA 7

107 TELEREGIONE S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE COLOR

108 CANALE 7 S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio CANALE 7

109 AGEBAS - S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio LA NUOVA TV (*)

110 RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL" in persona del I.r.p.t. per il marchio RETESOLE

111 TVP ITALY S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio VERA TV

112 ESPERIA TV S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio ESPERIA TV

113 SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO in persona del I.r.p.t. per il marchio SARDEGNA1

114 ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.) in persona del I.r.p.t. per il marchio ONDA TV GIOVANI

115 INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del I.r.p.t. per il marchio ICARO TV

116 MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio Teleambiente

117 BEACOM S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio SESTA RETE

118 TV1 SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio TV1

119 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio SESTARETE CATANIA

120 TELE VCO 2000 S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio VCO AZZURRA TV

121 MEDIASIX S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TV SEI

122 T.E.F. - S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TEF CHANNEL

123 WITEL S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio INFO MEDIA NEWS

124 RADIO GUBBIO S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TRG

125 GRP MEDIA S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio GRP TELEVISIONE

126 ON AIR SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio YOUTVRS

127 ABRUZZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA in persona del I.r.p.t. per il marchio LAQTV

128 GRUPPO AIR S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEMAR

129 PLURISERVICIS S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELE A1 CORIGLIANO

130 DELTA TV S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio DELTA TV

131 ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH in persona del I.r.p.t. per il marchio ALTO ADIGE TV (EX STNN)

132 TELEREGIONE S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio TELEREGIONE

133 IMPERIA TV SRL in persona del I.r.p.t. per il marchio IMPERIA TV

134 PIRENEI - S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio VIDEO NOVARA

135 NEW CIAK TELESUD S.R.L. in persona del I.r.p.t. per il marchio CIAK TELESUD

136 UDINESE CALCIO - SPA in persona del I.r.p.t. per il marchio UDINEWS TV

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione TERZA TER del TAR LAZIO-ROMA, N. 13447 del 09.12.2020 pubblicata il 14.12.2020 nell'ambito del giudizio n. 8994/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.
Campobasso, lì 13/01/2021

**Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano
Avv. Giuseppe Ruta**